Studi di settore. Diffuso il comunicato-legge che proroga al 6 luglio 2016 i termini di versamento

“Slitta dal 16 giugno al 6 luglio 2016, il termine per effettuare i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi, dalla dichiarazione IRAP e dalla dichiarazione unificata annuale da parte dei contribuenti **che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore**. Lo prevede il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan, che è stato firmato dal premier Matteo Renzi e che è in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dal 7 luglio e fino al 22 agosto 2016 i versamenti possono essere eseguiti con una lieve maggiorazione, a titolo di interesse, pari allo 0,40 per cento”. (*Così, comunicato Stampa n. 107 del 14/06/2016*)

In base ai precedenti provvedimenti di proroga *si può anticipare*, in attesa del testo definitivo, che la proroga **non è prevista in relazione a tutte le persone fisiche**, ma solo nei confronti dei contribuenti (persone fisiche e non) interessati dagli studi di settore. Più in dettaglio, la proroga riguarda, ***solo***i soggetti tenuti ai versamenti, risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia d’imposta regionale sulle attività produttive, dalla dichiarazione unificata annuale, entro il 16 giugno 2016, che esercitano attività economiche **per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore** dal relativo decreto di approvazione del

Ministro dell'economia e delle finanze.

La proroga interessa i termini per i versamenti derivanti dai modelli UNICO 2016 e IRAP 2016; quindi, **non solo l'Irpef e l'Ires, ma anche, la cedolare secca, l'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE) e quella sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE)**, ecc., con riferimento **ai soggetti che soddisfano le seguenti condizioni:**

- esercitano attività economiche per le quali sono stati **elaborati gli studi di settore**;
- dichiarano **ricavi o compensi** di ammontare **non superiore** al limite stabilito, per ciascuno studio di settore, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.

Considerato che la proroga riguarda **i soggetti «*che esercitano attività per la quale è stato approvato il relativo studio di settore*»**, tra i soggetti che fruiscono della proroga rientrano anche quelli interessati da una causa di esclusione (naturalmente diverse da quella rappresentata dalla dichiarazione di ricavi o compensi di ammontare superiore al suddetto limite di applicabilità) o di inapplicabilità dello studio di settore.

La proroga interessa, altresì, **i soggetti «*che partecipano*» a società, associazioni e imprese, «*ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi*»**, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 "interessati" dagli studi di settore. In sostanza, la proroga del termine di versamento delle imposte è disposta non solo per i soggetti che esercitano un'attività per la quale, per il periodo d'imposta 2015, è stato predisposto lo studio di settore, **ma anche per coloro i quali devono dichiarare un reddito imputato per "trasparenza" da un soggetto che esercita un'attività per la quale sia stato approvato lo studio di settore**.

Pertanto, possono beneficiare della proroga anche:

- i soci di società di persone;
- i collaboratori di imprese familiari;
- i coniugi che gestiscono aziende coniugali;
- i componenti di associazioni tra artisti o professionisti,

che partecipano a società, associazioni e imprese con i requisiti sopra indicati.

Nei confronti dei suddetti soggetti, i versamenti devono essere eseguiti:

- entro il **giorno 6 luglio 2016, senza alcuna maggiorazione**;
- dall'**7 luglio 2016 al 22 agosto 2016**, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

Con lo slittamento del termine per il pagamento delle imposte dirette dal 16 giugno al 6 luglio 2016, è **prorogato anche il termine per il versamento dei contributi previdenziali** il cui pagamento è fissato in coincidenza con le scadenze previste per le imposte sui redditi. Pertanto, i contributi dovuti dagli iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale e quelli a carico dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata potranno pertanto essere pagati entro il giorno6 luglio 2016 senza alcun onere aggiuntivo *(cfr.* Circolare Inps n. 84 del 13 giugno 2011 – **in *Finanza & Fisco" n. 18/2011, pag. 1417*)**.Si ritiene che la proroga si applichi anche in relazione **ai soli contributi INPS dovuti dai soci di srl "*non trasparenti*", artigiane o commerciali**. Infatti, poiché tali soci, iscritti nelle gestioni previdenziali IVS, determinano l'ammontare dei contributi dovuti su un reddito "figurativo" proporzionale alla loro quota di partecipazione nella società, essi potranno procedere al versamento dei contributi **solo successivamente**

alla scelta operata dalla società stessa in ordine all'adeguamento alle risultanze degli studi di settore. *(cfr.risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 173 E del 16 luglio 2007 – **in "Finanza & Fisco" n. 28/2007, pag. 2312).*** Naturalmente, per quest'ultimi soggetti, il differimento interesserà esclusivamente il versamento dei contributi previdenziali, in quanto le imposte da essi dovute rimangono fissate alle scadenze ordinarie. *(cfr.* risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 59 del 25 settembre 2013)

Si ricorda che fin dalla circolare n. 41 del 6 luglio 2007 ***(in "Finanza & Fisco" n. 27/2007, pag. 2166)***l'Agenzia delle entrate ha sempre sostenuto che lo **slittamento opera anche rispetto ai soggetti per i quali operano cause di esclusione o di inapplicabilità relativamente agli studi di settore** (ferma restando l'esclusione dalla proroga per coloro che hanno conseguito ricavi/compensi superiori a euro 5.164.569)

La proroga non riguarda i contribuenti "estranei" agli studi di settore. In particolare non si applica ai contribuenti per i quali trovano applicazione i parametri.